



12/01/2022

## ANCHE LE "STELLE" SONO TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE



law&tax



di Giuseppe Farruggio, junior associate di Pavesio e Associati with Negri-Clementi

*"J'ai passé ma vie à mettre l'art dans ma mode, il est temps que je mette de la mode dans mon art"*  
("Ho passato la mia vita a mettere l'arte nella mia moda, è ora che metta la moda nella mia arte").  
Lo ha dichiarato il grande stilista francese **Jean-Charles de Castelbajac**, noto anche con l'acronimo JCDC, protagonista di una recente vicenda giudiziaria.



Ci troviamo nel campo della violazione del diritto d'autore e della concorrenza sleale e la sentenza a cui si fa riferimento è stata pronunciata a fine novembre 2021 dalla terza sezione civile del Tribunale di Parigi, specializzata in materia di proprietà intellettuale, a definizione della controversia pendente tra il gruppo **L'OCCITANE**, uno dei maggiori leader dello scenario cosmetico mondiale e **Jean-Charles de Castelbajac** appunto, figura di spicco nel mondo della moda e dell'arte, proclamato "Re del kitsch" per i suoi "abiti-quadro" dagli inconfondibili colori primari caratteristici (rosso, giallo, blu) di mondriana memoria, nonché per i disegni di putti, stelle ed elementi araldici. Molteplici sono le sue collaborazioni con artisti del calibro di Robert Mapplethorpe, Robert Malaval, Keith Haring, Ben, Lek & Sowat, Oliviero Toscani, solo per citarne alcuni, che hanno cristallizzato il suo desiderio di creare ponti tra le due diverse discipline.



La vicenda trae origine dai fatti accaduti nel 2018, anno in cui il gruppo **L'OCCITANE** fece uso dell' "universo grafico" fatto di stelle, putti e colori primari di JCDC per propri scopi pubblicitari. Nello specifico, il gruppo **L'OCCITANE** e le società PMJC e M&L Distribution avrebbero commercializzato, a partire dal Natale 2018, la linea "L'Occitane X Castelbajac Paris", una collezione natalizia che riproduceva i codici grafici dello stilista, oggi direttore artistico del gruppo Benetton, senza che quest'ultimo avesse autorizzato, come si legge in sentenza, l'associazione del suo nome al lancio di prodotti per la cura della pelle. La difesa delle società, oggi soccombente, si era basata essenzialmente sull' assunto per cui lo stilista non potesse pretendere il monopolio su elementi comuni quali stelle, cuori, occhi o fumetti.



Tuttavia i giudici parigini hanno rilevato l'inequivoca riconducibilità di detti elementi, per come sono stati rappresentati, allo stilista, unico titolare dei relativi diritti d'autore. In effetti, come noto, l'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione e riconoscibilità nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni "semplici".

Il Tribunale di Parigi ha dunque dichiarato colpevole il gruppo **L'OCCITANE** per aver posto in essere atti di "concorrenza sleale e parassitaria" e conseguente "violazione di copyright", ordinando la cessazione della commercializzazione della linea in questione e condannando congiuntamente **L'OCCITANE**, PMJC e M&L Distribution, al pagamento in favore dell'artista di Euro 100.000 a titolo di risarcimento per concorrenza sleale e parassitaria, nonché dell'ulteriore somma di Euro 60.000 a titolo di danno morale.





Tuttavia i giudici parigini hanno rilevato l'inequivoca riconducibilità di detti elementi, per come sono stati rappresentati, allo stilista, unico titolare dei relativi diritti d'autore. In effetti, come noto, l'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione e riconoscibilità nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni "semplici".

Il Tribunale di Parigi ha dunque dichiarato colpevole il gruppo **L'OCCITANE** per aver posto in essere atti di "concorrenza sleale e parassitaria" e conseguente "violazione di copyright", ordinando la cessazione della commercializzazione della linea in questione e condannando congiuntamente **L'OCCITANE**, PMJC e M&L Distribution, al pagamento in favore dell'artista di Euro 100.000 a titolo di risarcimento per concorrenza sleale e parassitaria, nonché dell'ulteriore somma di Euro 60.000 a titolo di danno morale.



Giuseppe Farruggio è junior associate di Pavesio e Associati with Negri-Clementi da gennaio 2021. Si occupa prevalentemente di diritto societario, M&A, contenziosi e arbitrati, data protection, diritto dell'arte e passaggi generazionali. Giuseppe si laurea a pieni voti presso l'Università degli Studi di Enna con una tesi in diritto penale di impresa e prosegue lo sviluppo delle proprie competenze frequentando un master in Diritto d'Impresa organizzato dalla 24ORE Business School conseguendo il diploma di giurista di impresa nel maggio del 2018.

SHARE

